



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"
TRIESTE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 380 del 12/09/2014

OGGETTO

Risoluzione anticipata dell'Accordo prot.n. 3745 dd. 14.8.2012 stipulato dall'A.S.S. n. 1 "Triestina" e Federfarma Trieste per la regolamentazione dell'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) attraverso le farmacie convenzionate, prorogato fino al 31.10.2014 con atti aggiuntivi prot.n. 9803 dd. 28.2.2014 e prot.n. 25711 dd. 30.5.2014, e contestuale rinnovo della collaborazione in conformità alle pattuizioni di cui al Capitolo III, "Attività di sportello CUP", dell'Accordo quadro regionale siglato in data 28.7.2014 e ratificato con DGR n. 1466 dd. 1.8.2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di settembre nella sede legale,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola DELLI QUADRI nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0226/Pres dd. 28.11.2013, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ha adottato la deliberazione che segue:

OGGETTO: Risoluzione anticipata dell'Accordo prot.n. 3745 dd. 14.8.2012 stipulato dall'A.S.S. n.1 "Triestina" e Federfarma Trieste per la regolamentazione dell'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) attraverso le farmacie convenzionate, prorogato fino al 31.10.2014 con atti aggiuntivi prot.n. 9803 dd. 28.2.2014 e prot.n. 25711 dd. 30.5.2014, e contestuale rinnovo della collaborazione in conformità alle pattuizioni di cui al Capitolo III, "Attività di sportello CUP", dell'Accordo quadro regionale siglato in data 28.7.2014 e ratificato con DGR n. 1466 dd. 1.8.2014.

Visto il "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private" approvato con D.P.R. n. 371/1998 che all'art. 2, comma 3, prevede che vengano individuate attraverso gli accordi regionali previsti dal D.Lgs. n. 502/1992, art. 8, comma 2, lettera c), modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche e che, in particolare, le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei alcuni servizi, tra i quali, *"attuare le prenotazioni di prestazioni specialistiche in via informatica (CUP) nel caso le regioni ne ravvisino la necessità"*;

premesso che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" e Federfarma Trieste hanno sottoscritto, rispettivamente in data 13.06.2001 e 14.04.2003, un Accordo e relativo atto aggiuntivo, rinnovato per ulteriori anni due e quindi sino al 12.06.2007, mediante il quale è stata avviata la realizzazione del "Progetto triennale di informatizzazione delle farmacie convenzionate operanti nell'ambito territoriale dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 1 Triestina", su adesione gratuita e volontaria degli esercizi farmaceutici, che in particolare prevedeva per gli assistiti la possibilità di prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sia in regime istituzionale che di libera professione intramoenia e di provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa sanitaria (*ticket*) e delle tariffe libero professionali presso le farmacie pianificate sul territorio;

rilevato che in data 4.11.2009 è entrata in vigore la normativa di cui al D.Lgs. n. 153/2009 recante *"Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*, che ha introdotto la possibilità per le farmacie di assumere determinati servizi per conto del SSN, senza che ciò comportasse oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra i quali il Centro Unico per la Prenotazione delle prestazioni ambulatoriali (art. 1, comma 2, lett. f), rinviando a successivi indirizzi ministeriali l'emanazione della normativa di dettaglio;

dato atto che nella G.U.R.I n. 229 dd. 1° ottobre 2011 è stato pubblicato il D.M. 8 luglio 2011, entrato in vigore il 16.10.2011, diretto ad attuare le previsioni di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, in particolare dell'art. 11 sulla delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e dell'art. 1, comma 2, lettera f), del predetto D.Lgs.n. 153/2009, a mente del quale nelle farmacie gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento dei corrispettivi *ticket* nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

considerato che, nelle more dell'emanazione degli accordi collettivi di livello nazionale e regionale che, a norma dell'art. 9 del prefato D.M., avrebbero dovuto rispettivamente fissare ed applicare i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione da parte del Servizio Sanitario dei nuovi servizi erogati dalle farmacie, questa Azienda ha avviato con Federfarma dei Tavoli tecnici di confronto sul tema;

richiamata la Lettera di intenti sottoscritta in data 30.3.2012 da A.S.S.n.1 e Federfarma Friuli Venezia Giulia che prevedeva la calendarizzazione di un piano operativo finalizzato a valutare la possibilità di mantenere il servizio di prenotazione CUP presso le farmacie, attraverso la valorizzazione economica delle attività contemplate;

preso atto che l'art. 8 della L.R. n. 206 dd. 3.7.2012, recante "*Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 – 2014 ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 21/2007*", ha autorizzato l'ASS 1, in via sperimentale, a stipulare apposita convenzione con le farmacie aperte al pubblico per l'erogazione, nel territorio della provincia di Trieste, del servizio di prenotazione CUP e del servizio di riscossione ticket, con oneri a carico del proprio bilancio, prevedendo un tetto massimo di spesa di € 390.000,00 su base annua comprensivo di IVA;

che la predetta norma rinviava agli accordi tra le parti la disciplina delle modalità di erogazione del servizio, l'individuazione delle prestazioni oggetto della convenzione e la definizione di una "tariffa congrua" a remunerazione della singola prestazione;

che, al fine di mantenere l'accessibilità per il cittadino agli sportelli delle farmacie, nonché ottimizzare la qualità offerta, armonizzare il servizio su tutto il territorio della Provincia di Trieste e quindi individuare orari di erogazione delle attività di prenotazione e di riscossione dei *ticket* prestabiliti e uguali per tutte le farmacie, sulla scorta dei risultati di uno Studio Federfarma (nota prot. n. 127/12 dd. 20.06.2012) sulla valutazione dell'erogazione del servizio di prenotazione CUP presso le farmacie, quest'Amministrazione e Federfarma Trieste hanno sottoscritto, in data 14.8.2012, l'*Accordo per l'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP)* prot. n. 3745 dd. 14.8.2012, della durata di n. 18 (diciotto) mesi, entrato in vigore il 1.9.2012;

che nel frattempo era stato avviato il percorso formale volto all'emanazione di una normativa di dettaglio a livello regionale in materia di erogazione del servizio di Centro Unico di Prenotazione attraverso le farmacie pianificate sul territorio;

preso atto che, con deliberazioni n. 61 dd. 28.2.2014 e n. 191 dd. 26.5.2014, allo scopo di garantire la continuità del servizio in parola nelle more dell'adozione delle predette determinazioni regionali, è stato disposto, anche a seguito di nota prot. n. 3579/P dd. 17.02.2014 con cui la competente Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia ha espresso parere favorevole alla prosecuzione del servizio, di procedere alla proroga dell'Accordo prot. n. 3745 dd. 14.08.2012, per un periodo inizialmente di tre mesi e successivamente di ulteriori cinque mesi, alle medesime condizioni normative ed economiche ivi previste, sottoscrivendo con la controparte le appendici contrattuali al suddetto testo negoziale di cui ai prot. n. 9803 dd. 28.2.2014 e n. 25711 dd. 30.5.2014;

che attraverso le predette appendici contrattuali le parti hanno concordato, qualora nelle more di vigenza della collaborazione fossero intervenute pattuizioni degli accordi collettivi di settore e/o eventuali disposizioni nazionali e/o regionali a disciplinare la materia, tali da rendere incompatibile il proseguimento del rapporto nei termini già negoziati, di risolvere l'accordo, garantendo un periodo di almeno 30 giorni entro il quale rinnovare la collaborazione nei novellati termini o individuare soluzioni organizzative alternative per assicurare lo svolgimento del servizio;

rilevato che, in data 28 luglio 2014, è stato siglato tra l'Assessore alla Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia, Federfarma Friuli Venezia Giulia ed Assofarm l'*Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private*, successivamente ratificato con DGR n. 1466 dd. 1.8.2014;

che, in particolare, il Capitolo III del prefato Accordo quadro regionale disciplina l'attività di sportello CUP attraverso le farmacie convenzionate nelle more dell'emanazione degli accordi collettivi nazionali in materia, in considerazione del fatto che l'organizzazione in parola è stata di fatto già avviata ed opera con buoni risultati su parte del territorio regionale, tra cui la Provincia di Trieste;

atteso che il predetto Accordo regionale prevede che le Aziende Sanitarie della Regione FVG, sulla base della propria autonomia gestionale e tenuto conto dei criteri di economicità e qualità del servizio in applicazione dell'art. 6 bis del D.Lgs.n. 165/2001 e ss.ii.mm., possano avvalersi secondo disciplinari specifici delle farmacie convenzionate per le attività di sportello CUP definendo, al fine di favorire comportamenti omogenei sul territorio, le modalità di retribuzione delle attività di prenotazione, modifica della prenotazione ed incasso con riferimento ad una prestazione sanitaria erogata dall'Azienda, dalle strutture private accreditate o libero professionale *intramoenia*;

evidenziato che il servizio è particolarmente gradito ai cittadini, in quanto per la prossimità e la capillarità della sua distribuzione sul territorio, offre agli utenti la possibilità di effettuare le operazioni di prenotazione, disdetta e/o pagamento delle prestazioni sanitarie senza doversi recare presso le sedi aziendali o telefonare al Call center, strumento che, a causa dell'età avanzata della maggior parte della popolazione che necessita di accedervi, è meno utilizzato rispetto alle attese in quanto non consente un contatto diretto con l'operatore e la possibilità di confronto come invece accade in farmacia;

rilevata la necessità di rinnovare le intese aziendali in essere conformandole alle pattuizioni di cui al Capitolo III, "Attività di sportello CUP", dell'Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private, siglato in data 28.7.2014 tra l'Assessore alla Salute Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, Federfarma Friuli Venezia Giulia, quale rappresentante della categoria dei titolari di farmacia privata, ed Assofarm, in rappresentanza della federazione delle aziende e dei servizi sociofarmaceutici comprese le farmacie comunali, e ratificato con DGR n. 1466 dd. 1.8.2014;

preso atto del parere favorevole alla risoluzione anticipata del testo negoziale prot.n. 3745 dd. 14.8.2012 ed al contestuale rinnovo delle pattuizioni per la gestione delle attività di sportello CUP attraverso le farmacie convenzionate secondo i novellati termini normativi introdotti dagli accordi regionali, espresso nelle vie brevi dall'Associazione Federfarma Trieste;

ritenuto quindi di:

- risolvere anticipatamente l'Accordo per l'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) prot.n. 3745 dd.14.8.2012 stipulato dall'A.S.S. n.1 "Triestina" e Federfarma Trieste, prorogato fino al 31.10.2014 con appendici contrattuali prot.n. 9803 dd. 28.2.2014 e prot.n. 25711 dd. 30.5.2014, in forza della clausola risolutiva espressa di cui al p.to 14 del testo negoziale base ed al p.to 4 del secondo atto aggiuntivo dd. 30.5.2014;
- rinnovare, con decorrenza dal 1.10.2014 e per la durata di tre anni, il rapporto di collaborazione tra ASS1 e Federfarma per l'espletamento delle attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP), in conformità ai novellati termini introdotti dalla normativa di cui al citato Accordo quadro regionale dd. 28.7.2014 e secondo lo schema allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrate e sostanziale;

- dare atto che il rapporto tra l'ASS1 e le singole Farmacie verrà instaurato a seguito di sottoscrizione di un "accordo contrattuale" individuale, articolato come da modello di adesione all'Accordo per le attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e Federfarma Trieste, unito allo stesso;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Complessa Affari Giuridici e delle attività di supporto direzionale, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

Il Direttore Generale

Delibera

per quanto esposto in narrativa:

1. di prendere atto della disciplina di cui al Capitolo III, "Attività di sportello CUP", dell'*Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private*, siglato in data 28.7.2014 tra l'Assessore alla Salute Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia -in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia-, Federfarma Friuli Venezia Giulia – quale rappresentante della categoria dei titolari di farmacia privata- ed Assofarm –in rappresentanza della federazione delle aziende e dei servizi sociofarmaceutici comprese le farmacie comunali- e ratificato con DGR n. 1466 dd. 1.8.2014;
2. di risolvere anticipatamente l'*Accordo per l'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP)* prot.n. 3745 dd.14.8.2012 stipulato dall'A.S.S. n.1 "Triestina" e Federfarma Trieste, prorogato fino al 31.10.2014 con appendici contrattuali prot.n. 9803 dd. 28.2.2014 e prot.n. 25711 dd. 30.5.2014, in forza della clausola risolutiva espressa di cui al p.to 14 del testo negoziale base ed al p.to 4 del secondo atto aggiuntivo dd. 30.5.2014;
3. di rinnovare, con decorrenza dal 1.10.2014 e per la durata di tre anni, la collaborazione con Federfarma per l'espletamento dell'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) in conformità ai novellati termini introdotti dalla normativa di cui al citato Accordo quadro regionale dd. 28.7.2014 e secondo lo schema negoziale allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrate e sostanziale;
4. di dare atto che il rapporto tra l'A.S.S.n.1 e le singole Farmacie verrà instaurato a seguito di sottoscrizione di un "accordo contrattuale" individuale, articolato come da modello di adesione unito allo schema di "Accordo per le attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP)" di cui al precedente p.to 3.

L'onere conseguente dal presente provvedimento e relativo ai corrispettivi dovuti alle farmacie sarà allocato al conto n. 315.993 "Altri servizi non sanitari da privati" del bilancio dell'esercizio di competenza.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale.

Il Direttore Sanitario

dott.ssa Adele MAGGIORE

(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Amministrativo

dott. Franco SINIGOJ

(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Generale

dott. Nicola DELLI QUADRI

(Firmato elettronicamente)

Allegati: 2



ACCORDO PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP)

l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 1 "Triestina", in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante dott. Nicola Delli Quadri

e

Federfarma Trieste - Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia di Trieste, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, dott. Vittorio Zamboni, per le farmacie associate

RICHIAMATO

il "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private" approvato con D.P.R. n. 371/1998, che all'art. 2, comma 3 prevede che vengano individuate attraverso gli accordi regionali previsti dal [D.Lgs. n. 502/1992](#), art. [8, comma 2, lettera c\)](#), modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche e che, in particolare, le regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei alcuni servizi, tra i quali, *"attuare le prenotazioni di prestazioni specialistiche in via informatica (CUP) nel caso le regioni ne ravvisino la necessità"*;

PREMESSO che

in data 4.11.2009 è entrata in vigore la normativa di cui al D.Lgs n. 153/2009 recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che ha introdotto la possibilità per le farmacie di assumere determinati servizi per conto del SSN, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra i quali il Centro Unico per la Prenotazione delle prestazioni ambulatoriali - art. 1, comma 2, lett. f), rinviando a successivi indirizzi ministeriali l'emanazione della normativa di dettaglio;

nella G.U.R.I n. 229 dd. 1° ottobre 2011 è stato pubblicato il D.M. 8 luglio 2011, entrato in vigore il 16.10.2011, diretto ad attuare le previsioni di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, in particolare dell'art. 11 sulla delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e dell'art. 1, comma 2, lettera f), del predetto D. Lgs. n. 153/2009, a mente del quale nelle farmacie gli assistiti possono, tra l'altro, prenotare prestazioni di assistenza

specialistica ambulatoriale erogabili dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e provvedere al pagamento dei corrispettivi *ticket*;

PRESO ATTO che

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" (di seguito ASS1) e Federfarma Trieste (di seguito Federfarma) hanno sottoscritto, rispettivamente in data 13.06.2001 e 14.04.2003, un Accordo e relativo atto aggiuntivo, rinnovato per ulteriori anni due e quindi sino al 12.06.2007, mediante il quale è stata avviata la realizzazione del "Progetto triennale di informatizzazione delle farmacie convenzionate operanti nell'ambito territoriale dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 1 Triestina", su adesione gratuita e volontaria degli esercizi farmaceutici, che in particolare prevedeva per gli assistiti la possibilità di prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sia in regime istituzionale che di libera professione *intramoenia* e di provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa sanitaria (*ticket*) e delle tariffe libero professionali presso le farmacie pianificate sul territorio;

nelle more dell'emanazione degli accordi collettivi nazionali e di livello nazionale e regionale che, a norma dell'art. 9 del prefato D.M., avrebbero dovuto rispettivamente fissare ed applicare i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione da parte del Servizio Sanitario dei nuovi servizi erogati dalle farmacie, ASS1 e Federfarma hanno avviato Tavoli tecnici di confronto sul tema;

in data 30.3.2012 ASS 1 e Federfarma Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto una Lettera di intenti che prevedeva la calendarizzazione di un piano operativo finalizzato a valutare la possibilità di mantenere il servizio di prenotazione CUP presso le farmacie, attraverso la valorizzazione economica delle attività contemplate;

in considerazione di quanto disposto dall'articolo 8 della LR n. 206 dd. 03.07.2012, recante "Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 – 2014 ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 21/2007", che autorizza l'ASS1 in via sperimentale a stipulare apposita convenzione con le farmacie aperte al pubblico per l'erogazione, nel territorio della provincia di Trieste, del servizio di prenotazione CUP e del servizio di riscossione *ticket*, con oneri a carico del proprio bilancio, prevedendo un tetto di €390.000 su base annua comprensivo di IVA, l'Azienda stessa e Federfarma hanno stipulato in data 14.08.2012 un accordo per la gestione del CUP presso le farmacie convenzionate della durata di 18 mesi con decorrenza dal 1.9.2012;

rispettivamente in data 28.2.2014 e 30.5.2014 sono state sottoscritte dalle parti apposite appendici contrattuali ai fini della proroga dell'accordo base fino al 31.10.2014, concordando, qualora nelle more di vigenza della collaborazione fossero intervenute pattuizioni degli accordi collettivi di settore e/o eventuali disposizioni nazionali e/o regionali a disciplinare la materia, tali da rendere incompatibile il proseguimento del rapporto, di risolvere l'accordo, garantendo un periodo di almeno 30 giorni entro il quale rinnovare la collaborazione nei novellati termini o individuare soluzioni organizzative per assicurare lo svolgimento del servizio;

DATO ATTO che

il 28 luglio 2014 è stato siglato tra l'Assessore alla Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia, Federfarma Friuli Venezia Giulia ed Assofarm l'Accordo quadro regionale sulla

distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private, successivamente ratificato con DGR n. 1466 dd. 1.8.2014, che al Capitolo III disciplina, in particolare, l'attività di sportello CUP attraverso le farmacie convenzionate, nelle more dell'emanazione degli accordi collettivi nazionali in materia, in considerazione del fatto che l'organizzazione in parola è stata di fatto già avviata ed opera con buoni risultati su parte del territorio regionale tra cui è compresa la provincia di Trieste;

il predetto accordo prevede che le Aziende sanitarie della Regione, sulla base della propria autonomia gestionale e tenuto conto dei criteri di economicità e qualità del servizio in applicazione dell'art. 6 bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.i.m, possano avvalersi secondo disciplinari specifici delle farmacie convenzionate per le attività di sportello CUP definendo, al fine di favorire comportamenti omogenei sul territorio, le modalità di retribuzione delle attività di prenotazione, modifica della prenotazione ed incasso con riferimento ad una prestazione sanitaria erogata dall'Azienda, dalle strutture private accreditate o libero professionale *intramoenia*;

software, hardware e materiali di consumo utilizzati dalle farmacie aderenti agli accordi per l'erogazione del servizio CUP sono a carico dell'ASS1;

RAVVISATA LA NECESSITA' di

mantenere l'accessibilità per il cittadino al servizio in argomento, ottimizzare la qualità offerta, armonizzare il servizio su tutto il territorio della provincia di Trieste ed individuare orari di erogazione delle attività di prenotazione e di riscossione dei ticket prestabiliti e uguali per tutte le farmacie aderenti, grazie alla presenza capillare sul territorio;

assicurare per l'intero processo che sia rispettata la normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili (*privacy*), nonché quella relativa ai flussi e operazioni contabili/amministrative;

RITENUTO di

risolvere, in forza della predetta clausola contrattuale, l'Accordo per l'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e Federfarma Trieste prot. n. 3745 dd. 14.8.2012 prorogato da ultimo con appendice contrattuale prot. n. 25711/GEN.I.1.A dd. 30.5.2014 fino al 31.10.2014;

di rinnovare gli accordi aventi ad oggetto l'attività del Centro Unico di Prenotazione attraverso le farmacie convenzionate, in conformità ai novellati termini introdotti dalla normativa regionale di cui al predetto accordo dd. 28.7.2014;

EVIDENZIATO che

gli accordi si attuano nei confronti delle singole Farmacie previa adesione da parte del titolare della Farmacia stessa;

CONCORDANO che

1. Le Farmacie pianificate sul territorio della provincia di Trieste si impegnano a svolgere:
 - a) attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate, sia in regime istituzionale che di libera professione *intramoenia*, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,
 - b) attività di incasso del pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria (*ticket*) mediante contanti o modalità elettroniche e delle tariffe da attività libero-professionale esclusivamente mediante modalità elettroniche che ne consentano la completa tracciabilità;
 - c) attività di disdetta,
 - d) attività di modifica della prenotazione,
 - e) stampa delle prenotazioni, comprese quelle effettuate attraverso il Call center.
2. Il rapporto tra l'ASS 1 e le singole Farmacie si instaura a seguito di sottoscrizione di un "accordo contrattuale" individuale articolato come da modello allegato, in adesione al presente Accordo.
3. L'ASS 1 si impegna a mantenere in uso alle Farmacie la dotazione delle attrezzature necessarie alla loro connessione alla rete della sanità triestina. Tale dotazione, che resta di esclusiva proprietà dell'Azienda, costituisce un'estensione del sistema informativo aziendale al quale, per effetto dell'adesione al progetto, viene consentito l'accesso del personale di farmacia, adeguatamente preparato.

L'ASS 1 si impegna altresì a dotare della medesima strumentazione e del supporto formativo e affiancamento necessario le Farmacie che aderiranno in futuro alle attività di cui all'art. 1. Saranno previsti momenti didattici, per i nuovi operatori assunti dalle Farmacie ovvero in occasione di modifiche tecniche apportate ai sistemi, a cadenza almeno annuale.
4. Le Farmacie si impegnano ad assicurare l'accesso al pubblico, per le attività di cui all'art. 1, per almeno 4 ore/die, in tutti i giorni di apertura (da lunedì a venerdì), in orari concordati con l'Azienda nell'ambito dell'accordo di cui al punto 2, da affiggere nei locali della Farmacia nonché pubblicizzati sul sito dell'ASS 1, garantendo in ogni caso la copertura della seguente fascia oraria:
 - 9.00/11.00
5. L'ASS 1 si impegna a:
 - a) organizzare l'attività di formazione del personale addetto alla postazione CUP,
 - b) prestare la necessaria consulenza, anche presso la sede della Farmacia stessa,
 - c) fornire il materiale d'uso indispensabile al funzionamento della postazione del CUP (carta, toner, stampante),
 - d) fornire una reportistica mensile delle prestazioni rese dalle singole Farmacie.

6. In conformità a quanto previsto dal citato accordo regionale dd. 28.7.2014, l'ASS 1 provvederà a riconoscere alle Farmacie che aderiranno alle presenti pattuizioni i seguenti corrispettivi, distinti per tipologia di operazione, da erogare per ciascuna operazione o coppia di operazioni effettuate:

operazione	corrispettivo
prenotazione	€ 1,81 + IVA
modifica prenotazione	€ 1,81 + IVA per le prime 30 modifiche mensili e per quelle successive € 0,90 + IVA
incasso	€ 1,81 + IVA
prenotazione e incasso	€ 1,81 + IVA
modifica prenotazione e incasso	€ 1,81 + IVA

7. Le operazioni di cui sopra, se riferibili ad una medesima prestazione, laddove effettuate singolarmente, devono avvenire almeno a distanza di un giorno; in caso contrario l'ASS1 riconoscerà alla Farmacia il corrispettivo dovuto per un'unica operazione. Nelle more dell'operatività delle procedure informatiche che consentiranno di distinguere le operazioni riferite ad una medesima prestazione effettuate a distanza di almeno un giorno, le Farmacie si impegnano a fornire all'ASS1 mensilmente elenchi dei nominativi dei soggetti che hanno richiesto dette operazioni onde permettere all'Azienda di effettuare controlli a campione.
8. Le somme introitate dalla Farmacie in conseguenza dell'attività svolta quale postazione CUP verranno trattenute dalla Farmacie stesse e costituiranno un'anticipazione sui versamenti dovuti dall'Azienda per la spedizione delle ricette in regime di SSR.
9. Le Farmacie provvederanno ad emettere mensilmente regolare fattura e ad indicare in dcr (distinta contabile riepilogativa), in accredito, il compenso così fatturato derivante dall'attività svolta quale postazione CUP.
10. L'andamento dell'attività sarà verificato con cadenza mensile utilizzando il seguente Indicatore di Qualità:
- % di prenotazioni non andate a buon fine a causa dell'errata prenotazione per cause dipendenti dalla Farmacia non superiore al 5% del totale delle prenotazioni eseguite dalla farmacia.
11. Gli esiti delle verifiche di cui al precedente punto 10, unitamente al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo, saranno trasmessi con cadenza trimestrale alla Direzione centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia per le conseguenti valutazioni di competenza e a Federfarma.
12. Le attività oggetto del presente Accordo verranno svolte nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs n. 196/2003 e ss.ii.mm., recante il codice in materia di protezione dei dati personali, in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza concordate tra le parti.
13. Il presente atto ha vigore per tre anni dalla data del 1.10.2014 e non è suscettibile di proroga tacita.
14. L'eventuale risoluzione anticipata del presente Accordo potrà avere luogo unicamente per ripetuto mancato rispetto da parte delle Farmacie del parametro di qualità fissato al punto 10

ovvero qualora dovessero intervenire pattuizioni degli accordi collettivi di settore e/o eventuali disposizioni nazionali e/o regionali a disciplinare la materia, nelle more di vigenza della presente collaborazione, tali da non consentire il proseguimento del rapporto, garantendo un periodo di almeno 30 giorni entro il quale potrà essere rinnovata la collaborazione nei novellati termini o individuate soluzioni organizzative per assicurare lo svolgimento del servizio.

15. L'ASS 1 si riserva la facoltà di interrompere il rapporto con la singola Farmacia unicamente in presenza di grave inadempienza contrattuale da parte della stessa, segnalata con lettera raccomandata r.r. e non rimossa entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricezione, nonché in caso di risoluzione anticipata del presente Accordo da parte di uno dei contraenti.
16. Foro esclusivamente competente per tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione è quello di Trieste.
17. Per quanto non disciplinato dal presente accordo si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
18. Le spese connesse e conseguenti al presente atto, ivi compresa la sua registrazione in caso d'uso, saranno divise tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Trieste,

**Per l'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 1 "Triestina"
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Nicola DELLI QUADRI**

**Per FEDERFARMA
della provincia di Trieste
IL PRESIDENTE
dott. Vittorio ZAMBONI**

ALL'ACCORDO PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP)
TRA L'ASS N. 1 "TRIESTINA" E FEDERFARMA TRIESTE.



Accordo contrattuale di adesione

**ALL'ACCORDO PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP)
TRA ASS N. 1 "TRIESTINA" E FEDERFARMA TRIESTE - punto n. 2**

Il sottoscritto NOME COGNOME, titolare della FARMACIA _____ sita in _____, via _____, dichiara con la presente di aderire all'Accordo avente ad oggetto le attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) presso le Farmacie pianificate della provincia di Trieste, sottoscritto dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" e FEDERFARMA Trieste in data

A tal fine, si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni elencate al punto n. 1 del citato Accordo, assicurando un accesso al pubblico per minimo n. 4 ore/die, in tutti i giorni feriali di apertura delle Farmacie, ed in particolare:

- dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (fascia obbligatoria di n. 2 ore)

e

- dalle ore _____ alle ore _____ (ulteriori n. 2 ore).

Informa, inoltre, che intende erogare il servizio anche nei seguenti ulteriori orari:

- dalle ore _____ alle ore _____ ,

impegnandosi a comunicare all'Azienda, almeno 3 giorni prima della concreta attuazione e fatti salvi casi eccezionali o di forza maggiore, eventuali modifiche di orario, oltre ad affiggere la relativa informativa presso i locali della Farmacia stessa, nonché a consentirne la pubblicazione sul Sito Internet dell'A.S.S. n. 1.

Trieste,

**Per l'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 1 "Triestina"
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Nicola DELLI QUADRI**

**Per LA FARMACIA
IL TITOLARE
dott.**